

Il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di I Grado annessa al Convitto Nazionale "D. Cirillo"

- Considerato che nella Scuola Secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni;
- Valutato che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo;
- Visto che la nota n. 7736 del 27/10/2010 ha successivamente chiarito che i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa e che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del DPR 22 giugno 2009, n. 122;
- Vista la C.M. n. 20 del 2011,
- Visto il D. Lgs. n. 62/2017, art. 5

COMUNICA

il limite minimo di ore di presenza, determinato calcolando i tre quarti dell'orario curricolare obbligatorio annuale (33 settimane) che ne garantiscono la validità per l'anno scolastico in corso, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di ore di presenza (75% del totale)	N° ore massimo assenza
I, II, III classi Scuola Secondaria di Primo Grado	30	990	743	247

La norma concede deroghe ai suddetti limiti per assenze documentate e continuative, ma a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; assegna al Collegio dei Docenti il compito di definire i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati per la concessione della deroga al limite minimo delle assenze permesse. Sarà quindi il Consiglio di Classe, come organo competente alla valutazione degli apprendimenti, che, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, dovrà verificare:

- ✓ se il singolo alunno ha superato il limite di assenze consentito;
- ✓ in caso affermativo, se le assenze effettuate oltre il limite consentito rientrano nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti;
- ✓ se le assenze effettuate, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscono di procedere alla fase valutativa in quanto la insufficiente permanenza a scuola degli alunni interessati non fornisce elementi sufficienti per procedere alla valutazione degli apprendimenti degli stessi.

Sulla base della circolare ministeriale n. 20/2011, il Collegio dei Docenti della Scuola secondaria di I grado delibera all'unanimità le seguenti deroghe.

Non sono da computare come ore di assenza:

- ✓ Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate stabilite dalla scuola per motivi organizzativi;
- ✓ La partecipazione alle attività extrascolastiche organizzate dalla scuola in orario scolastico (inserite nel PTOF e/o approvati del Consiglio di classe);
- ✓ Impegni sportivi a livello agonistico certificati e organizzati da federazioni riconosciute dal CONI;
- ✓ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987) o assenze richieste e autorizzate dal genitore/esercente responsabilità genitoriale, per motivi di culto.

Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- ✓ Assenze per malattia: assenze continuative (da 5 giorni) o ricorrenti dovute a malattia grave o a patologia cronica che deve essere debitamente documentata dal certificato del medico curante o dall'eventuale struttura sanitaria.
- ✓ Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia (gravi patologie dei componenti del gruppo familiare, lutto familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- ✓ Frequenza di una parte dell'anno scolastico presso scuole all'estero;
- ✓ Assenze continuative dovute ad altri motivi che il Consiglio di Classe, con il parere favorevole del Dirigente Scolastico, riconosca come gravi e non dipendenti da negligenza dello studente.

Tali motivate deroghe in casi eccezionali, sono concesse a condizione che "tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Il Consiglio di classe si esprime nel merito con specifica delibera motivata.

Come previsto dal DPR 122/90, gli studenti che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, anche tenendo conto delle deroghe stabilite, non vengono ammessi allo scrutinio finale e pertanto non sono ammessi alla classe successiva.

Poiché la disposizione si riferisce alle ore di assenza, sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate; rientrano nel novero anche le frazioni orarie degli ingressi in ritardo quotidianamente segnalati sul registro elettronico.